



Comune di Venasca

PROVINCIA DI CUNEO

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

DELIBERAZIONE

N.116

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022/2024 - RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E DELLA DOTAZIONE ORGANICA - PROVVEDIMENTI.

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, addì **TRE**, del mese di **DICEMBRE**, alle ore **18:00**, nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
DOVETTA Silvano	Sindaco	X	
GIANARIA Giampiero	Vice Sindaco	X	
DI MANSO Francesco	Assessore	X	
Totale Presenti:			3
Totale Assenti:			0

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti **DOVETTA Silvano** in qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Stante la grave emergenza sanitaria determinata dall'epidemia COVID-19 la Giunta Comunale di Venasca si riunisce nella Sala Giunta osservando tutte le prescrizioni normative in materia sia di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI: mascherine) che di osservanza del distanziamento sociale.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, , le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Richiamato altresì l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Visto l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. [6, comma 6](#), del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

Considerato che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la

predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27/07/2018 n. 173;

Rilevato che il Piano dei fabbisogni deve essere coerente con l’attività di programmazione generale dell’Ente e deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l’Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali ed obiettivi specifici ai sensi dell’art. 5 co. 1 D.LGS. 150/2009);

Rilevato, in particolare, che il citato art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. 75/2017 ha introdotto elementi significativi tesi a realizzare il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica che non rappresenta più il “contenitore” rigido da cui partire per definire il PTFP, individuando gli assetti organizzativi delle amministrazioni e definendo il reclutamento del personale in ragione dei posti disponibili, bensì un valore finanziario di spesa potenziale disponibile che non può essere travalicato dal Piano Triennale del fabbisogno di personale;

Atteso, poi, che nel rispetto del suddetto indicatore di spesa potenziale massima le amministrazioni possono procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale individuando di volta in volta la dotazione di personale che l’amministrazione ritiene più rispondente ai propri fabbisogni;

Dato atto, pertanto, che nel PTFP la dotazione organica va espressa in termini finanziari e la declinazione delle qualifiche, categorie ed aree viene inserita nell’atto di programmazione del fabbisogno determinato annualmente con orizzonte triennale;

Atteso che la programmazione dei fabbisogni trova il suo naturale sbocco nel reclutamento effettivo del personale ovvero nell’individuazione delle figure e competenze professionali idonee, nel rispetto dei principi di merito, trasparenza ed imparzialità, per le quali devono essere richieste competenze ed attitudini oltre che conoscenze;

Ricordato che, previa analisi delle esigenze sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, per le amministrazioni diverse da quelle statali, il piano dei fabbisogni di personale si sviluppa in una prospettiva triennale a scorrimento annuale ovvero viene adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 6 co. 2 e 3 del D.Lgs. 165/2001. Le eventuali modifiche in corso d’anno sono consentite per far fronte a situazioni nuove e non prevedibili e devono essere adeguatamente motivate;

Rilevato che, in conformità a quanto disposto dall’art. 88 e ss. del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 16 co. 1 lett. a/bis del D.Lgs. 165/2001 il piano triennale è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti, su iniziativa dei Responsabili dei Servizi e deve essere sottoposto a controlli atti a verificarne la coerenza con i vincoli di finanza pubblica oltre che all’informativa sindacale (art. 6 co. 1 D.Lgs. 165/2001);

Atteso, inoltre, che il piano in oggetto è sottoposto a pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” nell’ambito delle informazioni di cui all’art. 16 del D.Lgs. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” unitamente al Conto Annuale del personale;

Dato atto che con D.G.C. n. 122 del 19/11/2019 il presente Consesso ha approvato il Piano Triennale del fabbisogno di personale 2020/2022 procedendo, nel contempo, sia alla definizione della dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima, individuata e fissata in € 303.159,73, così come imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., che alla revisione della struttura organizzativa ed alla ricognizione delle eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Dato atto, inoltre, che con successive deliberazioni n. 69 del 03/07/2020 e n. 98 del 9/10/2020 sono state apportate al Piano suddetto modifiche ed integrazioni alla luce di nuove esigenze e di nuove disposizioni normative nel frattempo intervenute;

Dato atto, in particolare, che con D.G.C. n. 69 del 03/07/2020 si è proceduto ad aggiornare il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2020/2022 alla luce delle disposizioni del D.M. 17/03/2020 che hanno introdotto le nuove modalità di calcolo delle capacità assunzionali da cui derivano le reali possibilità di assunzione del personale a seconda che l'Ente si collochi in una fascia virtuosa o meno, come da tabelle contenute nel DM stesso;

Atteso che, alla luce del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2020/2022 come approvato e successivamente modificato ed integrato con i provvedimenti sopra richiamati, le assunzioni programmate già nell'annualità 2020, con riflesso economico sul triennio 2021/2023, erano relative alle sottoelencate unità di personale:

- a) n. 1 Istruttore Tecnico - Cat. C1 - 36 ore settimanali;
- b) n. 1 Collaboratore Tecnico - Operaio - Cat. B3 - 36 ore settimanali;

Dato atto che con DGC n. 126 dell'1/12/2020 è stato licenziato il Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023 successivamente modificato con DGC n. 54 del 17/06/2021 con il quale veniva confermata l'esigenza assunzionale di n. 1 collaboratore Tecnico - Operaio Cat. B3 e di n. 1 Istruttore - Agente Polizia locale Cat. C part time cui veniva ad affiancarsi n. 1 Istruttore Direttivo Contabile - Cat. D;

Richiamato l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Ritenuto necessario, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla ricognizione delle condizioni di soprannumero e di eccedenza di personale;

Considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Considerato che nell'anno 2021 non si sono verificate cessazioni né se ne prevedono nel triennio di riferimento;

Dato atto, inoltre, che, rispetto alla programmazione relativa all'anno 2021, si è proceduto, con decorrenza 27/09/2021 all'assunzione di n. 1 Collaboratore Tecnico -

Operaio - Cat. B3 a tempo pieno ed indeterminato ed all'assunzione con decorrenza 1/12/2021 dell'Istruttore Direttivo Contabile Cat. D1;

Atteso che nella programmazione 2022/2024 viene pertanto proposta l'assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo - Contabile Cat. C1 - tempo pieno ed indeterminato;

Vista la relazione del Responsabile dei servizi finanziari dalla quale si desume che:

- la capacità assunzionale teorica del 2022 è pari ad € 447.854,20 come risultante dall'incremento della spesa del personale registrata nel 2018 nella misura percentuale prevista dalla Tabella 2 dell'art. 5 D.M. 17/03/2020;

- il limite di spesa previsto dall'art. 1 co. 557 quater della L. 27/12/2006 n. 296 è, per il Comune di Venasca pari ad € 303.159,73;

- il valore soglia di cui all'art. 4 co. 1 del citato decreto è pari ad € 405.441,37 e pertanto l'incremento annuo relativo al 2022 non può superare tale valore;

- la maggiore spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato prevista per il 2022 ammonta ad € 31.557,38 e la spesa complessiva di personale ipotizzata per l'anno 2022 comprensiva delle assunzioni programmate è di € 354.400,00, quindi ampiamente contenuta in tale valore soglia;

- la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del D.M. 17/03/2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa ex art. 1 co. 557 quater L. 296/2006;

Ritenuto, altresì, di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile, in particolare l'art. 9 co. 28 del D.L. n. 78/2010 nonché dell'art. 36 del D.LGS. 165/2001 e ss.mm.ii. e di contenimento della spesa di personale;

Dato atto che viene previsto, in particolare:

1. il ricorso all'utilizzo del contratto flessibile ex art. 1 co. 557 L. 311/2004, già utilizzato lo scorso anno, per assicurare il supporto, la collaborazione ed il coordinamento al Servizio Tecnico Comunale (Lavori pubblici - Urbanistica ed Edilizia);
2. il ricorso all'utilizzo di analogo contratto flessibile ex art. 1 co. 557 L. 311/2004 per il potenziamento del servizio vigili in alcuni periodi di particolare necessità ed in concomitanza con eventi e manifestazioni organizzate dall'Ente;
3. il ricorso a rapporti in convenzione con altri enti ex art. 14 del C.C.N.L. 22/01/2004 per sopperire alla fisiologica carenza di personale nei diversi settori dell'Ente;
4. il ricorso, infine, a tirocini formativi e di orientamento;

Dato atto, in proposito, che il limite di spesa in tema di lavoro flessibile alla luce della normativa vigente è stato individuato nella misura di € 29.000,00 giusta DGC n. 153 del 27/12/2016;

Verificato il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

Dato atto che l'Ente non è tenuto al rispetto delle norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

Rilevato che l'eventuale modifica in corso d'anno del presente piano per il fabbisogno di personale è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;

Visto l'allegato organigramma nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna (All. A);

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamato altresì il C.C.N.L. vigente relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali Triennio 2016/2018 approvato il 21/05/2018;

Visto il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal Segretario Comunale responsabile del personale e sotto quello della regolarità contabile dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3 co. 1 lett. b del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella L. 7/12/2012 n. 213;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- 1) Di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024, come segue:
 - a) la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 303.159,73;
 - b) a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;
 - c) l'allegata consistenza dei dipendenti in servizio, nella quale è già stata inserita la spesa teorica dell'assunzione 2022, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, comporta una spesa pari a € 354.400,00 per il 2021;
 - d) nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2022/2024 viene previsto:
 - nell'anno 2022:
 - un'assunzione, da effettuare prioritariamente mediante attivazione di procedura di mobilità obbligatoria ex art. 30 co. 1 D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. e volontaria, o mediante scorrimento di graduatoria di altro Ente in corso di validità nel rispetto

dei vincoli finanziari imposti dalla normativa vigente, di n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile Cat. C1 - Tempo pieno ed indeterminato per un incremento di spesa pari a complessivi € 31.557,38. Negli anni 2023 e 2024 si prevede di definire quanto ancora da attuare rispetto alle previsioni 2022, salvo adeguamenti e necessità ulteriori al momento non prevedibili che verranno dettagliate nei provvedimenti programmatori triennali successivi.

- 2) Di dare atto per quanto concerne il lavoro flessibile:
 - il ricorso all'utilizzo del contratto flessibile ex art. 1 co. 557 L. 311/2004, già utilizzato lo scorso anno, per assicurare il supporto, la collaborazione ed il coordinamento al Servizio Tecnico Comunale (Lavori pubblici - Urbanistica ed Edilizia);
 - il ricorso all'utilizzo di analogo contratto flessibile ex art. 1 co. 557 L. 311/2004 per il potenziamento del servizio vigili in alcuni periodi di particolare necessità ed in concomitanza con eventi e manifestazioni organizzate dall'Ente;
 - il ricorso a rapporti in convenzione con altri enti ex art. 14 C.C.N.L. 22/01/2004 per sopperire alla fisiologica carenza di personale nei diversi settori dell'Ente;
 - il ricorso, infine, a tirocini formativi e di orientamento;
- 3) Di dare atto che dalla ricognizione effettuata non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.
- 4) Di approvare l'allegato organigramma, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna ed i relativi dipendenti (All. A).
- 5) Di allegare, sotto la lettera B), la dotazione organica aggiornata alla data odierna, sotto la lettera C) il calcolo della capacità assunzionale e sotto la lett. D) il prospetto riepilogativo della spesa 2022 comprensiva della programmazione.
- 6) Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
- 7) Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.

DOPODICHÈ i medesimi componenti la Giunta Comunale con separata ed unanime votazione deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine dell'inserimento del presente provvedimento nella Nota di aggiornamento al DUP.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: DOVETTA Silvano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Venasca, li 21/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

- Viene affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 21/12/2021 al 05/01/2022 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267;
- E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con lettera prot. 6385 in data 21/12/2021 ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267.

Venasca, li **21/12/2021**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno _____ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)

Venasca, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI
